



Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

A.C. 2084

Dossier n° 181 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
13 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2084
Titolo:	Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente

Contenuto

Il progetto di legge "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione" ([A.C. 2084](#)), approvato in prima lettura dal Senato in data 9 ottobre 2024, si compone di un singolo articolo. Il provvedimento reca disposizioni in materia di **intercettazioni**, stabilendo un termine massimo di durata complessiva di tali operazioni, il quale può essere superato solamente al ricorrere di specifici criteri prescritti dalla legge.

Nello specifico, il **comma 1** individua un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a **45 giorni**, attraverso l'aggiunta di un ulteriore periodo all'**art. 267, comma 3 c.p.p.**, che detta disposizioni in materia di modalità e durata dell'attività di intercettazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 267, comma 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non può superare i 15 giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare - con decreto motivato - una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe. Come è noto, oltre al rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dall'art. 266 c.p.p., le condizioni che legittimano l'attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 267 c.p.p., la sussistenza dei "gravi indizi di reato" e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Inoltre, la norma dispone che è possibile derogare al predetto termine laddove si ravvisi l'**assoluta indispensabilità** delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di **elementi specifici e concreti**. Questi ultimi devono formare oggetto di **espressa motivazione**.

Il **comma 2** interviene sull'**art. 13 della L. n. 152/1991** ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), il quale prevede una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale nelle quali è possibile derogare ai limiti e ai presupposti fissati dall'art. 267 c.p.p. in materia di intercettazione.

In particolare, per le indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, la disposizione richiamata assoggetta l'autorizzazione all'intercettazione a limiti meno stringenti, prevedendo che possa essere concessa:

- quando sussistono "sufficienti indizi" di reato (anziché gravi indizi);
- quando è "necessaria per lo svolgimento delle indagini" (anziché assolutamente indispensabile).

Nelle stesse ipotesi, le intercettazioni ambientali sono consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 13, comma 1).

In tutti questi casi, la durata delle operazioni non può superare i 40 giorni ma, qualora permangano i presupposti indicati dalla norma, può essere prorogata dal giudice con decreto motivato (senza un limite complessivo massimo) per periodi successivi di 20 giorni (art. 13, comma 2).

Anzitutto, intervenendo sul comma 1 del citato art. 13, la proposta in esame limita la portata derogatoria del medesimo articolo riferendola espressamente al comma 1 dell'art. 267 c.p.p., vale a dire alla disposizione che prevede, tra l'altro, che il decreto con il quale il G.I.P. autorizza il pubblico ministero a

disporre le operazioni captative può essere adottato solo qualora vi siano "gravi indizi di reato" e se l'intercettazione sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".

In secondo luogo, intervenendo sul comma 2 dell'art. 13, la disposizione fa salva la disciplina sulla durata delle intercettazioni prevista da tale norma, specificando che essa opera «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare riconducibile alla **competenza esclusiva dello Stato** in materia di "**giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale**" (art. 117, secondo comma, lett. I), Cost.)

Cost181	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia